

Comune di Aviatico

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2025 - 2026 - 2027

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Livello di istruzione della Popolazione Residente

Scuola Media Inferiore

Condizione socio-economica delle famiglie

Buona condizione socio-economica delle famiglie

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **02-10-2023** n. **517**

Popolazione residente alla fine del 2023 (*penultimo anno precedente*) n. **580** di cui:

maschi n. **317**

femmine n. **263**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **25**

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. **38**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **56**

in età adulta (30/65 anni) n. **306**

oltre 65 anni n. **155**

Nati nell'anno n. **0**

Deceduti nell'anno n. **4**

Saldo naturale: +/- **-4**

Immigrati nell'anno n. **38**

Emigrati nell'anno n. **21**

Saldo migratorio: +/- **17**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **13**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Relazione strumento urbanistico

La superficie del territorio comunale è di kmq. 8,43.

P.G.T. vigente è approvato con Delibera del C.C. in data 20/10/2014 n. 25 e variante n. 1 al P.G.T. approvato con Delibera del C.C. in data 29/02/2016 n. 04.

Nel quadro generale dello sviluppo urbanistico del territorio comunale, gli aspetti ambientali assumono un'importanza fondamentale per la valorizzazione e qualificazione del territorio.

Gli interventi sviluppati a livello di opere pubbliche vanno in questa direzione: valorizzazione ambientale e riqualificazione energetica.

QUADRO AMBIENTALE

Il quadro ambientale del Comune di Aviatico è quello che si rileva dall'analisi del territorio aperto ed in particolare dell'ambito montano con la presenza di peculiarità quali, rilievi, altopiani, punti panoramici, aspetti geologici, vallate, crinali, aree boscate, che forniscono un puntuale quadro di vincoli, o meglio di un quadro di proposte di regole per la loro tutela.

Nella visione d'insieme nel territorio del Comune di Aviatico si ritrovano i seguenti ambiti:

- € 1. AMBITI CONSOLIDATI (Tessuto di interesse storico- architettonico, Tessuto residenziale consolidato, Tessuto dei servizi consolidati e Verde privato);
- € 2. AMBITI MARGINALI, tra il tessuto urbano consolidato o a ridosso dello stesso e che può essere assoggettato a trasformazioni di tipo urbano;
- € 3. AMBITO AGRICOLO DI CONSERVAZIONE, parti esterne al territorio consolidato;
- € 4. AMBITO BOSCATO, parti di territorio esterne al tessuto urbano;
- € 5. AMBITO DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, aventi caratteristiche di tipo naturalistico, paesistico, ambientale, da salvaguardare.

ANALISI URBANA E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

GLI OBIETTIVI STRATEGICI sono coerenti con le previsioni di carattere sovracomunale (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e sostenibili ambientalmente.

Gli obiettivi che il PGT si pone sono i seguenti:

il contenimento del consumo di suolo;

la tutela dell'equilibrio idrogeologico e del sistema delle acque;

la tutela, la valorizzazione ed il miglioramento del paesaggio;

la tutela degli ambiti agricoli e naturali;

uno sviluppo edificatorio contenuto;

IL SISTEMA DELLA RESIDENZA:

La popolazione di Aviatico è in continuo calo e l'analisi socio-economico non prevede un rilevante incremento della popolazione residente per i prossimi anni, pertanto le necessità future abitative si basano esclusivamente sulle presenze turistiche. Nell'ultimo quinquennio, la crisi, la pandemia ed i cambiamenti dei consumi hanno pressoché bloccato gli investimenti immobiliari nel territorio, che era un settore trainante per il Comune di Aviatico.

I dati relativi al calcolo della capacità insediativa teorica sono sostanzialmente cambiati, cancellando le previsioni di piano.

Gli accertamenti fiscali connessi all'IMU e la scarsità del mercato immobiliare, hanno causato una richiesta sempre più elevata di varianti al PGT stimabili in qualche migliaia di mq di S.L.P. riducendo sensibilmente la capacità edificatoria prevista per nuovi interventi edilizi.

IL SISTEMA DELLE AREE AGRICOLE

Le aree destinate all'attività agricola sono da considerare principalmente come aree aventi valore strategico ambientale.

IL CONSUMO DEL SUOLO

Il PGT definisce gli ambiti di tessuto urbano consolidato.

La superficie del suolo urbanizzato (tessuto urbano e sistema dei servizi con esclusione delle aree a verde pubblico), è di mq 837.000 pari a circa il 10% del territorio comunale.

Le nuove aree di trasformazione previste dal PGT determinano un incremento della superficie urbanizzabile di circa mq 108.000.

IL SISTEMA AMBIENTALE PAESISTICO E LE RETI ECOLOGICHE

Come anticipato, uno degli obiettivi del PGT è quello della tutela del sistema ambientale costituito dagli ambiti agricoli e dagli ambiti naturali perseguito attraverso le Norme Tecniche di Attuazione attraverso le seguenti azioni:

- tutela del paesaggio agrario;
- contenimento di nuovi percorsi veicolari;
- contenimento di nuovi insediamenti per le sole necessità agricole e recupero di fabbricati isolati esistenti,

Il P.G.T. articola il territorio comunale nei seguenti sistemi:

- **il sistema della residenza.** (Tessuto di antica formazione (mq 49.750); Tessuto consolidato (mq 412.795); Ambiti e/o lotti con Volumetrie definite (mq 1.205); Ambiti residenziali di completamento e/o con Permesso di Costruire Convenzionato (P.C.C.) (mq 26.400); Verde privato (mq 40.034); Ambiti di trasformazione residenziale (mq 104.466)
- **il sistema agricolo ambientale;**
- **il sistema dei servizi ed infrastrutture.**

Il sistema agricolo ambientale si articola nelle seguenti zone: Aree agricole; Aree boschive; Aree di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.G.T. 2023

Allo stato attuale NON sono previste iniziative edificatorie di peso ma solo interventi conservativi/manutentivi.

Dal punto di vista degli introiti da contributi concessori o onerosità degli interventi si prevedono entrate limitate e meglio precisate nella nota da parte dell'Ufficio Tecnico "CONTRIBUTI CONCESSORI anno 2023" derivanti in buona parte da sanatorie/oblazioni.

Per il triennio 2024/2026 Non si prevedono nuove opere pubbliche per infrastrutture, bensì opere relative ad interventi di salvaguardia del territorio e riqualificazione ambientale, opere comunque già previste e coerenti con il P.G.T. .

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Superficie Km² **8**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **16,00**

itinerari ciclopeditoni Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. _____ (da descrivere)

Convenzioni n. _____ (da descrivere)

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **0**

Scuole primarie con posti n. **0**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue **SI**

Rete acquedotto Km **18,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **2,2**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **340**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **5**

Veicoli a disposizione n. **0**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

CONVENZIONE SCUOLE CON COMUNE DI SELVINO DELIBERAZIONE C.C. N. 23 DEL 28/07/2017 CON LA QUALE SI APPROVA CONVENZIONE TRIENNALE TRA I COMUNE DI SELVINO, ALGUA E AVIATICO .

IN DATA 28/11/2020 CON DELIBERAZIONE C.C. N. 4 CON LA QUALE SI E' RINNOVATA LA CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON I COMUNI DI SELVINO ED ALGUA PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2023 CHE PUO' ESSERE ULTERIORMENTE PROROGATA DI ULTERIORI 3 ANNI.

CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 18/11/2022 SI SONO DISCUSSI I CRITERI DI RIPARTO SPESE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI COSTA SERINA .

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRSPORTO E SMALTIMENTNO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA CON I COMUNI DI ALGUA , BRACCA E COSTA SERINA .DELIBERAZIONE N. 41 DEL 27/12/2022

IN DATA 17/10/2023 CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 27 E' STATA ESAMINATA ED APPROVATA LO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SELVINO, ALGUA ED AVIATICO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL COMUNE DI SELVINO PER GLI ANNI 2023/2024 -2024/2025- 2025/2026.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società controllate dalle Società Partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
MICROMEDIA NETWORK SCRL		1,12000			0,00	0,00	0,00	0,00
SABB SPA SERVIZI AMBIENTALI BERGAMASCA		0,68280			0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI COMUNALI MONZA BRIANZA		100,00000			0,00	0,00	0,00	0,00

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI COMUNALI SPA	WWW.SERVIZICOMUNALI.IT	0,00100			0,00	0,00	0,00	0,00
UNIACQUE SPA	WWW.UNIACQUE.BG.IT	0,04168			0,00	0,00	0,00	0,00
MONTE POIETO SRL		44,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL	www.ssvalseariana.org	5,26000			0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA SPA IN LIQUIDAZIONE		1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2023 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.704.632,76**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2022 (*anno precedente*) **1.765.306,50**
 Fondo cassa al 31/12/2021 (*anno precedente -1*) **1.166.268,71**
 Fondo cassa al 31/12/2020 (*anno precedente -2*) **1.050.643,18**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2023	0	0,00
2022	0	0,00
2021	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2023	57.231,06	1.464.729,79	3,91
2022	59.461,03	1.305.493,30	4,55
2021	61.591,11	1.369.678,85	4,50

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2023	0,00
2022	0,00
2021	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a 0.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso cui l'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dell'Ente e verrà approvato dal Comune di Aviatice entro il 31/01/2025 per il periodo 2025-2026-2027.

Si riportano di seguito gli obiettivi e le azioni per il reclutamento del personale dell'amministrazione.

La programmazione potrà essere oggetto di revisione, in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati.

In materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018. Le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

Le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”* – art. 6 D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 - considerando quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013 o dell'anno 2008 per i piccoli comuni ed in particolare la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo;

ATTUALE			
PROFILO PROFESSIONALE	AREA	PREVISTI	IN SERVIZIO
Funzionario Socio assistenziale	FUNZIONARIO	1	1
Funzionario Amministrativo	FUNZIONARIO	0	0
Funzionario economico finanziario	FUNZIONARIO	0	0
Funzionario tecnico	FUNZIONARIO	0	0
Funzionari di Polizia locale	FUNZIONARIO	0	0
Agente di polizia locale	ISTRUTTORE	0	0
istruttori amministrativi	ISTRUTTORE	2	2
istruttori tecnici	ISTRUTTORE	1	1
Istruttori contabili	ISTRUTTORE	1	1
Operatori amministrativi esperti	OPERATORE ES.	0	0
Operatori tecnici esperti	OPERATORE ES.	1	1
Operatori tecnici	OPERATORE	0	0
TOTALI		6	6

POST APPROVAZIONE FABBISOGNO			
PROFILO PROFESSIONALE	AREA	PREVISTI	IN SERVIZIO
Funzionario Socio assistenziale	FUNZIONARIO	1	1
Funzionario Amministrativo	FUNZIONARIO	0	0
Funzionario economico finanziario	FUNZIONARIO	0	0
Funzionario tecnico	FUNZIONARIO	0	0
Funzionari di Polizia locale	FUNZIONARIO	0	0
Agente di polizia locale	ISTRUTTORE	0	0
Istruttori amministrativi	ISTRUTTORE	2	2
Istruttori tecnici	ISTRUTTORE	1	1
Istruttori contabili	ISTRUTTORE	1	1
Operatori amministrativi esperti	OPERATORE ES.	0	0
Operatori tecnici esperti	OPERATORE ES.	1	1
Operatori tecnici	OPERATORE	0	0
TOTALI		6	6

La posizione di assistente sociale è in convenzione con il Comune di Albino e la stessa risulta essere dipendente del Comune di Albino.

La posizione di istruttore tecnico è in convenzione con il Comune di Veduggia e lo stesso risulta essere dipendente del Comune di Veduggia.

Personale in servizio al 31/12/2023 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria B8	1	1	0
Categoria C5	1	1	0
Categoria D1	1	1	0
Categoria C6	1	1	0
Categoria C2	1	1	0
TOTALE	5	5	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2023: **5**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2023	5	184.406,23	15,15
2022	5	198.010,54	17,33
2021	3	133.004,30	12,94
2020	3	150.337,82	14,79
2019	4	169.664,46	15,86

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha *acquisito / ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.145.358,36	1.297.106,05	1.196.274,84	1.177.606,20	1.180.955,47	1.183.437,92	- 1,560
Contributi e trasferimenti correnti	60.434,69	61.931,75	92.177,02	43.716,44	40.143,72	40.133,72	- 52,573
Extratributarie	99.700,25	105.691,99	107.615,81	105.941,00	127.041,00	127.041,00	- 1,556
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.305.493,30	1.464.729,79	1.396.067,67	1.327.263,64	1.348.140,19	1.350.612,64	- 4,928
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	25.530,00	40.319,48	39.385,84	25.295,00	0,00	0,00	- 35,776
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.331.023,30	1.505.049,27	1.435.453,51	1.352.558,64	1.348.140,19	1.350.612,64	- 5,774
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	854.325,38	489.394,95	1.507.168,82	1.114.663,00	2.812.000,00	2.058.474,70	- 26,042
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	58.980,89	245.364,25	517.284,54	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	913.306,27	734.759,20	2.024.453,36	1.283.663,00	2.812.000,00	2.058.474,70	- 36,592
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.244.329,57	2.239.808,47	3.459.906,87	2.636.221,64	4.160.140,19	3.409.087,34	- 23,806

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)	2025 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.152.360,55	1.048.085,09	1.484.851,66	1.281.905,50	- 13,667
Contributi e trasferimenti correnti	60.018,45	38.115,99	134.601,92	81.140,26	- 39,718
Extratributarie	104.349,90	90.852,95	187.726,00	151.956,52	- 19,054
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.316.728,90	1.177.054,03	1.807.179,58	1.515.002,28	- 16,167
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.316.728,90	1.177.054,03	1.807.179,58	1.515.002,28	- 16,167
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	775.803,90	456.627,79	1.861.856,85	1.383.478,01	- 25,693
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	72.821,62	0,00	6.385,34	175.385,34	646,687
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	848.625,52	456.627,79	1.868.242,19	1.558.863,35	- 16,559
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.165.354,42	1.633.681,82	3.675.421,77	3.073.865,63	- 16,366

	ALIQUOTE IMU	
	2024	2025
Prima casa	4,0000	4,0000
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000
Terreni	0,0000	0,0000
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000
TOTALE		

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IMU: imposta municipale propria

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'Imu da parte della legge di Bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti. La norma provvede, in analogia alla prassi europea di scrittura delle norme, a dare esplicitamente le definizioni necessarie all'applicazione del tributo (immobili, abitazione principale, pertinenze, area fabbricabile, terreno agricolo, soggetto attivo e soggetto passivo, base imponibile, esenzioni, modalità e termini di versamento, modalità e termini della dichiarazione, regime sanzionatorio, autonomia regolamentare ecc..)

Vengono in particolare definite le aliquote applicabili dai Comuni, e le possibilità di variazione delle stesse con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro definiti intervalli.

Dal 2022 gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati. (dal 2022) senza alcun riconoscimento del minor gettito da parte dello Stato.

Tosap : Tassa occupazione spazi

Come l'ICP ed il diritto sulle pubbliche affissioni, dal 2021 detto prelievo verrà sostituito dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", che sarà regolamentato a partire dal 2021.

Con delibera C.C. n. 4 del 15/02/2021 ad oggetto: "Disciplina Regolamentare Provvisorio -Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale si è provveduto a disciplinare in modo provvisorio IL CANONE UNICO PATRIMONIALE in attesa di approvazione del Regolamento stesso prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2021 si è approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Con Delibera Giunta Comunale n. 74 del 15/10/2022 ad oggetto discussione Canone Unico Con Delibera Giunta Comunale n. 74 del 15/10/2022 ad oggetto discussione Canone Unico nella quale si richiede un accordo transattivo per la sola componente occupazionale alle seguenti condizioni: per l'anno 2021 si è proposto di non fatturare nulla all'ente a titolo di aggio per la sola componente occupazionale alle seguenti condizioni: -per l'anno 2022 si propone la fatturazione dell'aggio del 25% oltre IVA su tutte le somme incassate per la componente occupazionale. Tale proposta risulta accettata in data 27/12/2022.

Con Delibera Giunta n. 20 del 07/03/2023 sono state confermate le tariffe per applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

Con Delibera Giunta n. 80 del 30/11/2023 sono state confermate le tariffe per applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

TARI: TASSA RIFIUTI

Dal 01/01/2021 il servizio di raccolta rifiuti è stato affidato alla Servizi Comunali.

L'ente ha approvato le tariffe in data 26/05/2023 delibera n. 16 C.C., così come chiarito dalla normativa. Si precisa che è stata inserita un'ENTRATA come da pef 2022 -2025 approvato con deliberazione C.C. N. 17 DEL 30/04/2022.

Non è stato modificato il pef 2022-2025.

In data 26/05/2023 è stato approvato il Regolamento per applicazione della tassa sui rifiuti con delibera C.C. n. 17.

Come disposto dall'art. 38 bis del D.L. 124/2019 , mediante modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30/12/1992 n 504, nel caso di pagamenti effettuati attraverso l'F24, a decorrere dal 01/06/2020 , l'Agenzia delle Entrate provvederà al riversamento di tributo TEFA, confermato dall'art. 1, comma 666 , della legge 147/2013 ai fini Tari, spettante alla provincia o alla città metropolitana competente per territorio.

Tale norma avrà l'effetto di eliminare in capo al Comune l'obbligo di riscuotere e successivamente riversare e rendicontare gli importi versati dai contribuenti a titolo di Tefa , gestita nei servizi per conto terzi.

Si precisa che il piano finanziario 2024/2025 approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 in data 30/04/2024 e le tariffe sono state approvate il 30/04/2024 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2024.

TASI: TASSA SUI SERVIZI COMUNALI

Soppressione della stessa a seguito di unificazione imu-tasi dal 2020.

RECUPERO EVASIONE IMI:

Con determina n. 191 del 11/10/2019 è stato affidato l'incarico per accertamento Imu alla Ditta MOVI SERVIZI Snc di Verbania dal 2014 al 2018.

Con determina n. 81 del 01/01/2021 è stato affidato l'incarico per attività di accertamento imu e tasi per gli anni 2018-2019-2020 Ditta MOVI SERVIZI Snc di Verbania

Con determina n. 64 del 13/04/2022 è stato affidato l'incarico per attività di accertamento imu 2017 al 2021 e tasi per gli anni 2017-2018-2019 Ditta MOVI SERVIZI Snc di Verbania

Con determina n. 57 del 14/04/2023 è stato affidato l'incarico per attività di accertamento imu dal 2018 al 2022 e tasi 2018-2019 Ditta MOVI SERVIZI Snc di Verbania

IMU ANNI PRECEDENTI:

ANNO 2020: EURO 91.020,70

ANNO 2021: EURO 156.315,74

ANNO 2022: EURO 119.556,25

ANNO 2023: EURO 146.038,57

PER L'ANNO 2024 e' stato quantificato un importo pari ad € 160.000 ma pridenzialmente si e' accantonato un importo pari ad euro 92.648,44 perchè negli anni precedenti piu' della metà non è stato riscosso ed è necessario procedere con il coattivo.

Si precisa che la politica tributaria dell'Ente è sempre tesa al contenimento , tuttavia il meccanismo di compartecipazione degli Enti locali al Fondo di Solidarietà Comunale, in riferimento al quale il Comune di Aviatice ha dovuto contribuire in modo crescente fino dal 2012, in quanto Comune turistico e con la presenza di parecchie seconde case.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2025/2027 l'Ente ha previsto due interventi finanziati con contributo Bum per euro 169.000,00 MESSA IN SICUREZZA RIM SAGRATO DI AMA ed € 246.000 per Realizzazione impianto fotovoltaico .I contributi vengono restituiti in 13 anni senza interessi.

Tali finanziamenti saranno coperti dalle entrate derivanti dalla cessione di energia, stimati prudenzialmente in euro 35.000 annui – si dovrebbe realizzare un impianto di circa 450/KWP quindi con una produzione annua di circa 450 MW = € 45.000 a cui va aggiunta la quota a favore dei produttori e all'interno del CER di circa € 50/MW

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2025

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.297.106,05	1.082.073,67	1.090.339,35
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	61.931,75	32.137,79	22.499,79
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	105.691,99	99.528,25	99.528,25
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.464.729,79	1.213.739,71	1.212.367,39
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	146.472,98	121.373,97	121.236,74
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	52.752,62	52.751,62	50.232,35
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		93.720,36	68.622,35	71.004,39
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	1.233.126,80	1.548.961,70	1.453.782,70
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	415.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.648.126,80	1.548.961,70	1.453.782,70
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		1.499,85	1.499,85	1.499,85
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		1.499,85	1.499,85	1.499,85
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

SEZIONE 3- SOTTOSEZIONE C - FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2024-2026

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso cui l'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dell'Ente.

Si riportano di seguito gli obiettivi e le azioni per il reclutamento del personale dell'amministrazione dell'ultimo piano fabbisogno del personale triennio 2024/2026. La programmazione potrà essere oggetto di revisione, in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati.

In materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018. Le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

Le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente"* – art. 6 D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 - considerando quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013 o dell'anno 2008 per i piccoli comuni ed in particolare la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo;

In ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'eventuale modifica in corso d'anno del PTFP (Piano Triennale Fabbisogni di Personale) è possibile a fronte di situazioni nuove e non prevedibili con adeguata motivazione;

Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- a) contenimento della spesa di personale e piano assunzioni;
- b) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- c) procedure di stabilizzazione e progressioni verticali;
- d) Spesa di personale anno 2023.

NORMATIVA E RICHIAMI REGOLAMENTARI

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il D.Lgs 75 del 25/05/2017 modificativo del D.Lgs 165/2001;
- Il D.Lgs 267/2000 *"Testo unico degli Enti Locali"*;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 306 del 28.12.2010;
- Legge 56/2019 (cosiddetta Legge *"concretezza"*);
- Il D.L. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita);
- Il DM 17 marzo 2020;
- Il D.L. 80/2021, istituito il PIAO;
- DM 132/2022, il quale reca le indicazioni fondamentali di realizzazione del Piao.

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 2 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D.Lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE- UTILIZZO GRADUATORIE- PROCEDURE

L'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1 del medesimo decreto, previa verifica degli effettivi fabbisogni – *"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie*

destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente (...)**6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale".**

Le linee guida approvate l'8 maggio 2018 da parte del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le quali non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adottano pur preservando la propria autonomia organizzativa riconosciuta dalle fonti normative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Deve essere evidenziato inoltre che:

- € l'art. 36, comma 1 del predetto D.Lgs. 165/2001 prevede che, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 della medesima disposizione;
- € l'articolo 35, comma 4, D.Lgs 165/2001, afferma che: *"Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni"*.
- € l'art.91 comma 4 del D.Lgs 267/2000 il quale impone che *"Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci **per un termine di tre anni** dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, **fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo**"*;
- € l'art.35, comma 5-ter del D.Lgs 165/2001 il quale impone che *"Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un **termine di due anni** dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato"*;

Valutato il conflitto fra le due disposizioni che si riflette anche sulle deliberazioni della giurisprudenza contabile (CDC Sardegna 85/2020), l'ente ritiene di avvalersi di graduatorie considerando una validità delle stesse per **massimo 2 anni**;

Richiamato il comma 5-ter dell'art.35 che prevede che gli idonei non possano essere superiori al 20% dei posti messi a bando ad esclusione delle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato;

Il comma 361 della Legge 145/2018, in seguito modificato dal D.L. 4/2019, dispone che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le **graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma***

2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".

I vincitori dei concorsi banditi sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore **ai cinque anni**, ai sensi del comma 5 septies aggiunto dal D.L. 4/2019 al D.L. 90/2014;

La Legge 56/2019 all'art.3 comma 8 concede la possibilità agli enti locali di non esperire le procedure di ricognizione di mobilità volontaria: *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001".*

E' opportuno infine rammentare che ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e del DM del 12 gennaio 2023 del Dipartimento della funzione Pubblica, il quale disciplina il ricorso al Portale unico del reclutamento 1 (di seguito "Portale"), disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato, gli enti locali sono tenuti ad avvalersi del portale per l'indizione delle proprie procedure assunzionali al più entro 01.06.2023.

COSTITUZIONE E UTILIZZO SPAZI ASSUNZIONALI- VINCOLI DI SPESA

Il D.L. 34/2019- Decreto Crescita stabilisce che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo **indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale** e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. **Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia"***

In seguito è stato emanato in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 il DM del 17 marzo il quale individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

APPURATO CHE

€ **per spesa del personale** si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

€ **per entrate correnti** si intendono la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Il Comune di Aviatice rientra nella fascia a) comuni fino a 1.000 abitanti e che pertanto il valore soglia del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti risulta essere pari a **29,50%**.

La circolare del 13 maggio 2020 stabilisce infine che ai fini dei conteggi per la spesa di personale valgono gli *"impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999"*.

PARTE A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE E PIANO ASSUNZIONI

PRINCIPI DI RIDUZIONE DELLA SPESA

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) lettera abrogata; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011-2013 o anno 2008).
--	--

L'art. 91, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recita testualmente: *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

L'art. 91, comma 2 del già citato D.Lgs. 267/2000 ribadisce l'obbligo per gli enti locali di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale.

L'art. 89, comma 5 del medesimo decreto recita testualmente: *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari"*;

L'art. 1, **comma 557 della L. 296/2006** prevede che gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative. Il comma 557-bis del medesimo articolo stabilisce che: *"costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"*;

L'art.9 comma 28 del d.l. n.78/2010 prevede che *"Le amministrazioni dello stato (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (...) **Le limitazioni previste dal presente comma** non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. **Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"***:

L'art. 33 del D.Lgs.165/2001 dispone in particolare: *"1. **Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale**, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, **sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione** al Dipartimento della funzione pubblica. 2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.* 3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."**

VERIFICA PARAMETRI PRELIMINARI

Il comune di Aviatice ha facoltà di operare in materia di programmazione del personale nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, in particolare:

- ≠ i commi 557 e 562 della finanziaria 2007, in particolare in riferimento al contenimento della spesa di personale con riferimento all'anno 2008;
- ≠ l'aver predisposto il piano triennale dei fabbisogni del personale (Art.6 comma 6, D.Lgs 165/2001);
- ≠ l'aver effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale (art.33, c.2, D.Lgs 165/2001);
- ≠ adozione del piano delle performance per gli enti locali ai sensi dell'art.169 comma 3-bis, contestuale al presente piano;
- ≠ l'aver approvato i documenti contabili e l'aver trasmesso gli stessi alla BDAP (art.9 c.\ quinquies D.L. 113/2016);
- ≠ il rispetto dei tempi di pagamento fissati dall'art.4 del D.Lgs 231/2002;
- ≠ mancata certificazione di un credito nei confronti della PA (art. 9 comma 3 bis D.L. 185/2008);
- ≠ assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 D.Lgs 267/2000);
- ≠ il rientro nella soglia di cui al DM 17 marzo 2020 che permette di procedere all'assunzione di nuovo personale;

Il Comune di Aviatico:

- ≠ non versa né in condizioni di *deficit* strutturale né in stato di dissesto finanziario e che pertanto può legittimamente definirsi "ente finanziariamente sano";
- ≠ è in linea con gli obblighi sanciti dalla L. 68/1999, **essendo comune sotto i 15 dipendenti**;
- ≠ ha rispettato l'indicatore di tempestività dei pagamenti (-27,00 gg) per l'anno 2023;
- ≠ il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente è inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ≠ ha rispettato gli obblighi di invio alla BDAP dei documenti contabili alla data odierna;
- ≠ ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026, il rendiconto di gestione 2022 e per quanto riguarda il consolidato si avvale della facoltà di non redigerlo (GC 28 del 29.04.2021).

E' opportuno sottolineare:

- ≠ che nel quadro di fabbisogno delineato dalla programmazione triennale devono essere considerate anche le disponibilità di personale derivanti da domande di mobilità interna ed esterna volontaria nonché quelle derivanti dalle progressioni verticali;
- ≠ che è necessario valutare la necessità di sostituzione del personale per i quali nel corso del triennio maturerà, sulla base della vigente legislazione previdenziale, il diritto alla quiescenza;
- ≠ che, in via di principio, si rende necessario il monitoraggio sulla disponibilità di risorse umane nei diversi settori per rispondere alle esigenze specifiche dell'ente, nel rispetto dei vincoli sanciti dalla vigente normativa;

Ai sensi dell'art. 53 del CCNL 2016-2018 i dipendenti a part time non possono superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, escluse le posizioni organizzative;

Appurato che lo stesso articolo prevede che il limite sia arrotondato nel caso per eccesso per contemplare un'unità;

RILEVATO CHE la situazione al 01.01.2024 risulta essere la seguente e pertanto conforme alla disposizione

- Operatori - 0%
- Operatori Esperti - 100% (unico dipendente)
- Istruttori - 50% (limite non rispettato)
- Funzionari - 100% (unico dipendente)

ECCESSO DI PERSONALE O SOVRANNUMERO

Il Comune di Aviatico, qualora ne ricorresse l'evenienza, NON rispetta il parametro individuato dal D.M. di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come evidenziato dal seguente prospetto.

RAPPORTI MEDI DIPENDENTI/POPOLAZIONE	
popolazione al 31.12.2023	580
parametro Decreto 18.11.2020 per enti con popolazione da 500 a 999 abitanti	1/112
numero dipendenti in rapporto alla popolazione effettiva	5
numero dipendenti in servizio al 31.12.2023	5
	LIMITE RISPETTATO

EFFETTUATA una ricognizione sulla dotazione organica e sulle unità in servizio e **DATO ATTO** che, alla data odierna, **non si rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;**

FABBISOGNO DI PERSONALE

Anno 2024

Non si prevedono assunzioni.

Anno 2025

Non si prevedono assunzioni.

Anno 2026

Non si prevedono assunzioni.

LAVORO FLESSIBILE

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." È inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo

periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni"*;

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Preso atto del D.L. n. 113 del 24/06/2016, art. 16, comma 1 quater che recita:" all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: *"Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Rilevato che il limite della spesa per le assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stabilito dall'art. 9 comma 28 della D.L. 78/2010 è pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 aumentata al 100% per gli *"enti virtuosi"* e che per il Comune di Aviatice tale limite ammonta a €. **0,00**;

Si ritiene di NON procedere all'assunzioni di personale con forme di contratto flessibili;

La posizione di assistente sociale è in convenzione con il Comune di Albino e la stessa risulta essere dipendente del Comune di Albino.
La posizione di istruttore tecnico è in convenzione con il Comune di Veduggia e lo stesso risulta essere dipendente del Comune di Veduggia.

Si precisa che i dirigenti sono autorizzati ad assumere i dipendenti nel limite del fabbisogno identificato nel presente PTPF.

DI STABILIRE, inoltre, che la copertura dei posti già in dotazione organica e attualmente ricoperti e che si rendessero vacanti successivamente al presente provvedimento, non necessita di modifica del presente fabbisogno nel rispetto dei vincoli di spesa e ordinamenti vigenti in materia, fermo restando l'espletamento delle procedure per il medesimo posto da ricoprire;

DI STABILIRE, inoltre, che i dirigenti sono autorizzati a sostituire con assunzioni di lavoro flessibile i dipendenti che si assentano dal servizio per aspettativa, congedi o altri istituti con diritto alla conservazione del posto. Prima di procedere alla sostituzione è necessario verificare gli stanziamenti di bilancio di propria competenza e il rispetto dell'art.9 comma 28 d.l. 78/2010 senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente PTPF;

DI EVIDENZIARE che attualmente non sono presenti graduatorie vigenti;

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi non è stato predisposto in quanto non sono previsti acquisti di beni e servizi per importi superiori a 140.000 euro.

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Aviatice

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche è stato approvato con delibera di giunta n. 62 del 28/11/2024 e sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio in data 28/12/2024.

Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					FINANZIAMENTO
		Primo anno 2025	Secondo anno 2026	Terzo anno 2027	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	
testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore
MESSA IN SICUREZZA STRADA DI CONNESSIONE SELVINO-AVIATICO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI ATTRAVERSO IL PERCORSO TRA IDENTITÀ, NATURA E PAESAGGIO	3	€ 250.000,00	€ 255.000,00			€ 505.000,00	CONTRIBUTO STATALE
INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DI COSTA SERINA ED AVIATICO DENOMINATO "IL FASCINO DEGLI ANTICHI BORGHI SULLA VIA MERCATORUM TRA PASSATO E PRESENTE	3		€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ -	€ 900.000,00	CONTRIBUTO STATALE
ASFALTI E LAVORI STRADALI COMPLEMENTARI A VARIE ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA	1		€ -	€ 700.000,00	€ -	€ 700.000,00	CONTRIBUTO STATO
RECUPERO MULATTIERA AMORA II° LOTTO	1	€ 136.163,00		€ -	€ -	€ 136.163,00	CONTRIBUTO STATALE
RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO AVIATICO			€ 80.000,00		€ -	€ 80.000,00	OFFERTO DA CONSIGLIERI DELLA FRAZIONE
REALIZZAZIONE COMPOSTIERA DI COMUNITA' / BANDO RICIRCOLO		€ 70.000,00				€ 70.000,00	CONTRIBUTO REGIONE
MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO VIA CANTUL		€ 200.000,00				€ 200.000,00	CONTRIBUTO REGIONE
MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO LOCALITÀ LE GHETTE			€ 250.000,00			€ 250.000,00	CONTRIBUTO REGIONE
REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI IN FRAZIONE GANDA				€ 100.000,00		€ 100.000,00	
RIQUALIFICAZIONE PARCO DI AMA II° LOTTO			€ 80.000,00			€ 80.000,00	COMUNE
MESSA IN SICUREZZA RIM SAGRATO DI AMA		€ 200.000,00	€ 800.000,00			€ 1.000.000,00	CONTRIBUTO REGIONE 80% - 20% FINANZIAMENTO BIM
ADEGUAMENTO CASA ALPINI				€ 315.000,00		€ 315.000,00	
RECUPERO EX SCUOLA AMA			€ 250.000,00			€ 250.000,00	
Abbattimento barriere architettoniche municipio			€ 150.000,00			€ 150.000,00	
Abbattimento barriere architettoniche sala civica				€ 100.000,00		€ 100.000,00	
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO		€ 410.000,00				€ 410.000,00	PNRR 40% - BIM 60%
						€ -	
		somma	somma	somma	somma	somma	somma
		€ 1.266.163,00	€ 2.815.000,00	€ 2.065.000,00	€ -	€ 6.146.163,00	€ -

1)MESSA IN SICUREZZA STRADA DI CONNESSIONE SELVINO -AVIATICO VALORE 505.000 (250.000 EURO ANNO 2025, 255.000 EURO ANNO 2026).

L'opera si propone di migliorare la connessione tra i paesi di Selvino e Aviatico attraverso la creazione di pista pedonale e ciclabile a monte della strada provinciale lungo via Cantul e la progettazione di isole con funzione di riparo dal traffico e protezione del pedone laddove non sia possibile altrimenti. La progettazione preliminare ed esecutiva è oggi in gara con aggiudicazione entro dicembre con consegna degli elaborati in primavera. L'opera sarà coperta con fondi statali e dipende oggi dal grado di attuazione del PNNR e il finanziamento ministeriale in caso di presentazione di bandi ricorsivi.

2)RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHİ STORICI ATTRAVERSO IL PERCORSO TRA IDENTITA' NATURA E PAESAGGIO -VALORE 900.000 (500.000 EURO ANNO 2026 E 400.000 EURO ANNO 2027)

La legge del 06/10/2017 n. 158 recante "MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI NONCHE' DISPOSIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEI CENTRI STORICI DEI MEDESIMI COMUNI" ha previsto l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno al fine di favorire l'adozione di misure in favore dei residenti dei piccoli comuni.

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/05/2022 si è emanato il Bando che prevede la possibilità di Comuni limitrofi di associarsi con un Ente Capofila. Il Comune di Aviatico, tramite Convenzione, ha stabilito di partecipare al Bando insieme al Comune di Costa Serina che ha assunto le funzioni di capofila.

A seguito di pubblicazione della graduatoria il Comune di Aviatico si è classificato alla posizione 252 insieme a Costa Serina (capofila). Su circa 6200 domande. La graduatoria è ad oggi giunta alla posizione n 144 ma mantiene valore triennale con possibilità buone di essere finanziata a fine 2025

E' previsto in caso di aggiudicazione del Bando il totale rifacimento della Piazza di Ganda e la valorizzazione della fruizione turistica con particolare riferimento alla accessibilità dell'Osservatorio astronomico. E' altresì prevista la riqualificazione del Borgo di Ama e la realizzazione di un nuovo percorso pedonale attraverso il Parco antistante la Chiesa di San Salvatore in collegamento con il parco pubblico e il Cimitero.

3)INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DI COSTA SERINA ED AVIATICO DENOMINATO "IL FASCINO DEGLI ANTICHI BORGHİ SULLA VIA MERCATORUM TRA PASSATO E PRESENTE (valore euro 700.000 anno 2027).

La progettazione sta per essere affidata (si prevede fine dicembre) e prevede una versione ridotta del precedente progetto in caso in caso di non finanziamento del ministero) con altri fondi statali.

4)ASFALTI E LAVORI STRADALI COMPLEMENTARI A VARIE ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA valore euro 136.163 anno 2025.FONDI STATALI.

I lavori di cui in oggetto seguono un contributo di progettazione statale di euro 18.000 in corso di presentazione e riguardano varie opere di messa in sicurezza di strade e reti viarie. In particolare la creazione di un muro lungo via Vallogno nella strada che collega Ama e Amora necessario a prevenire smottamenti della strada. Seguono altre piccole opere di messa in sicurezza.

5) RECUPERO MULATTIERA AMORA II° LOTTO VALORE 80.000 EURO ANNO 2025 FONDI REGIONALI

L'opera di recupero della mulattiera segue il primo lotto completato nel 2025 e finanziato nell'anno 2024.

6) RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO AVIATICO ANNO 2026 E 2027 VALORE TOTALE 900.000 EURO PER 450.000 EURO PER ANNO.

Si intende intervenire a seguito della concessione dell'area per campi da Padel sulla copertura dell'area degli spogliatoi e dei rimanenti spalti al fine di installare un impianto fotovoltaico in comunità energetica da costituire nel 2024 con il comune di Selvino. L'impianto sarà collegato con la vicina cabina di media tensione. La parte oggi a campo in sabbia sarà riqualificata ad area polifunzionale per le feste popolari a disposizione delle associazioni. Risulta di vitale importanza contrastare la povertà energetica al fine di garantire una produzione energetica stabile da fonte rinnovabile finanziata al 40% da fondi statali decreto 7 dicembre 2023 n 414 con sovvenzione per la cessione dell'energia non consumata simultaneamente all'interno della C.E.R.Si prevede la copertura della zona degli spalti e degli spogliatoi e il posizionamento a terra della restante parte di pannelli fotovoltaici. L'area feste prevede invece una cucina attrezzata che sorgerà sopra l'attuale magazzino. Costo totale dell'intervento sono 900.000 per euro 450.000 nell'anno 2025 e 450.000 nell'anno 2026. E' prevista l'emanazione di un bando regionale nel febbraio 2025

7) REALIZZAZIONE COMPOSTIERA DI COMUNITA' / BANDO RICIRCOLO ANNO 2025 VALORE 70.000 EURO. BANDO REGIONALE

L'intervento è previsto per l'anno 2025 e prevede un costo di euro 70.000. E' previsto l'acquisto di una compostiera di comunità per il trattamento dei rifiuti organici e in particolar modo del verde. L'intervento è subordinato alla partecipazione dei paesi limitrofi al fine di garantire economie di scala e la creazione di qualche posto di lavoro utile anche alla chiusura del ciclo di trattamento del verde e dell'organico sul territorio senza la necessità di spostamenti inquinanti e costosi verso centri più grandi.

In caso di mancata adesione di altri comuni il progetto non potrà essere proposto. Per ragioni organizzative il capofila potrebbe essere il comune di Costa Serina.

8) MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO VIA CANTUL VALORE 200.000 EURO ANNO 2025 CONTRIBUTO REGIONALE

A seguito di costante fenomeno di caduta massi dal versante con ultimo incidente grave il 15 agosto 2023 si è chiuso il parcheggio con ordinanza. E' necessario operare uno studio geologico su quello che sembrerebbe dai primi rilievi in loco un fronte minore. Si prevede il posizionamento di reti paramassi per un costo stimato di euro 200.000 unitamente all'asfaltatura del medesimo parcheggio con creazione di stalli di sosta. L'intervento è previsto per l'anno 2025 con fondi regionali.

9) MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO LOCALITA LE GHETTE VALORE 250.000 ANNO 2026 CONTRIBUTO REGIONALE

Si tratta di mettere in sicurezza i parcheggi

10) REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI IN FRAZIONE GANDA VALORE EURO 100.000 ANNO 2027

Si prevede la possibilità di mettere in sicurezza i parcheggi oggi di proprietà privata previo accordo per la acquisizione.

11) RIQUALIFICAZIONE PARCO DI AMA II° LOTTO VALORE EURO 80.000 ANNO 2026 CONTRIBUTO REGIONALE

Si intende completare la revisione urbanistica delle aree in relazione alla loro destinazione

12) MESSA IN SICUREZZA RIM SAGRATO DI AMA VALORE 1 MILIONE DI CUI 201.000 NEL 2025 E 799.000 NEL 2027 CONTRIBUTI REGIONALI E BIM.

L'intervento si rende necessario a causa dei recenti fenomeni piovosi che hanno peggiorato la situazione del reticolo in parola. A questi sommano gli interventi di Uniacque che hanno provveduto a riportare gli scarichi fognari che prima immettevano direttamente nel reticolo nel circuito delle acque nere modificando le condizioni di pressione del reticolo e determinando l'indurimento del sedime di liquami in esso confluuto.

Il percorso a valle risulta tombinato almeno da una ventina d'anni con tubo in cemento del diametro di 60 cm a profondità superiore ai 20 metri. Ciò in assenza di camere d'ispezione rende impossibile la pulizia del tubo che dalle ispezioni video risulta pieno per circa il 60% e permette all'acqua di scendere solo per filtrazione. In caso di forti piogge la casa a lato del reticolo si allaga. E' stato presentato progetto a approvato per presentazione del bando Dissesti 2024 di regione Lombardia. La parte a monte invece necessita di una riconfigurazione del reticolo e della costruzione di opere che rallentino l'impeto delle acque. Ultimamente è stato oggetto di fenomeno franoso segnalato ad UTR mediante scheda Rasda.

13) ADEGUAMENTO CASA ALPINI VALORE EURO 315.000 CONTRIBUTO STATALE E ONERI DI Il progetto definitivo è già stato approvato. Sarà finanziata dalla partecipazione a bandi. Importo totale di euro 315.000 euro per l'anno 2025. Si provvederà all'adeguamento normativo e all'ampliamento dell'edificio di proprietà comunale ma tenuto in convenzione dagli Alpini, gruppo di Aviatice. URBANIZZAZIONE PER 31.525,60 EURO

14) RECUPERO EX SCUOLA AMA ANNO 2025 VALORE EURO 250.000 CONTRIBUTO REGIONALE

L'edificio è già stato oggetto di parziale restauro con fondi regionali e propri. Resta la riqualificazione degli interni. Si punta su bando Cariplo per l'anno 2025. Il costo totale è previsto in euro 250.000.

15) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MUNICIPIO EURO 150.000 ANNO 2026 CONTRIBUTO REGIONALE

In relazione al redigendo P.E.B.A. si sono individuate fragilità inerenti l'accesso al municipio che non dispone di accessibilità per disabili ai piani superiori.

16) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SALA CIVICA EURO 100.000 ANNO 2026 CONTRIBUTO REGIONALE

Si rende necessario garantire l'accesso con ascensore o servo scale

17) REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VALORE EURO 410.000 ANNO 2025 CONTRIBUTO PNNR AL 40 E BIM AL 60%

Il finanziamento della CER per quanto di competenza dell'impianto fotovoltaico provengono per il 40% dal Ministero dello Sviluppo economico. Il decreto prevede che il Ministero, in collaborazione con l'ARERA e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) raccolga le manifestazioni di interesse finanziando a scorrimento i progetti fino al raggiungimento di 2,5 miliardi di euro entro marzo 2025

Il decreto introduce due modalità principali per incentivare le CER: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili per impianti realizzati nei comuni con meno di cinquemila abitanti e una tariffa incentivante per l'energia rinnovabile prodotta e condivisa dai membri delle Comunità. Queste misure mirano allo sviluppo di cinque gigawatt di capacità produttiva da fonti rinnovabili.

Contributo a fondo perduto

L'incentivo è riservato esclusivamente agli investitori in **impianti di energia rinnovabile con una potenza massima di 1 MW**, che fanno **parte di Comunità Energetiche** e situati in Comuni con una **popolazione inferiore ai 5.000 residenti**. Questo contributo copre il 40% dei costi di installazione di tali impianti, ma entro determinati limiti:

- € 1.500 euro/kW per impianti con potenza fino a 20 kW;
- € 1.200 euro/kW per impianti con potenza tra i 20 kW e i 200 kW;
- € 1.100 euro/kW per impianti con potenza tra i 200 kW e i 600 kW;
- € 1.050 euro/kW per impianti con potenza tra i 600 kW e i 1.000 kW.

Tariffa Incentivante

La tariffa incentivante **varia in funzione della capacità dell'impianto**, che può essere minore di 200 kWp, tra 200 e 600 kWp, o maggiore di 600 kWp, ed è **costituita da una parte fissa, che dipende dalla potenza dell'impianto (vedi tabella sotto) e da un importo variabile che cambia in base al prezzo zonale.**

Potenza impianto	Tariffa incentivante
potenza < 200 kW	80€/MWh + (0:40 €/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW	70€/MWh + (0:40 €/MWh)
potenza > 600 kW	60€/MWh + (0:40 €/MWh)

Viene inoltre applicato un **extra basato sulla posizione geografica dell'impianto**, con un incremento di **4 euro per MWh nelle regioni centrali** (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) e di **10 euro per MWh in quelle settentrionali** (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto). La potenza degli impianti finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi, con un termine ultimo fissato alla fine del 2027.

Per supportare i cittadini e le aziende nel percorso di creazione delle CER, **il GSE metterà a disposizione sul proprio sito web documenti, guide, e canali di supporto dedicati**

FINANZIAMENTO PNRR

Il finanziamento della CER per quanto di competenza dell'impianto fotovoltaico provengono dper il 40% dal Ministero dello Sviluppo economico. Il decreto prevede che il Ministero, in collaborazione con l'ARERA e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) raccolga le manifestazioni di interesse finanziando a scorrimento i progetti fino al raggiungimento di 2,5 miliardi di euro entro marzo 2025

Il decreto introduce due modalità principali per incentivare le CER: un **contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi** ammissibili per impianti realizzati nei comuni con meno di cinquemila abitanti e una tariffa incentivante per l'energia rinnovabile prodotta e condivisa dai membri delle Comunità. Queste misure mirano allo sviluppo di cinque gigawatt di capacità produttiva da fonti rinnovabili.

Contributo a fondo perduto

L'incentivo è riservato esclusivamente agli investitori in **impianti di energia rinnovabile con una potenza massima di 1 MW**, che fanno **parte di Comunità Energetiche** e situati in Comuni con una **popolazione inferiore ai 5.000 residenti**.

Questo contributo copre il 40% dei costi di installazione di tali impianti, ma entro determinati limiti:

- 1.500 euro/kW per impianti con potenza fino a 20 kW;
- 1.200 euro/kW per impianti con potenza tra i 20 kW e i 200 kW;
- 1.100 euro/kW per impianti con potenza tra i 200 kW e i 600 kW;
- 1.050 euro/kW per impianti con potenza tra i 600 kW e i 1.000 kW.

Tariffa Incentivante

La tariffa incentivante **varia in funzione della capacità dell'impianto**, che può essere minore di 200 kWp, tra 200 e 600 kWp, o maggiore di 600 kWp, ed **è costituita da una parte fissa, che dipende dalla potenza dell'impianto (vedi tabella sotto) e da un importo variabile che cambia in base al prezzo zonale.**

Potenza impianto	Tariffa incentivante
potenza < 200 kW	80€/MWh + (0:40 €/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW	70€/MWh + (0:40 €/MWh)
potenza > 600 kW	60€/MWh + (0:40 €/MWh)

Viene inoltre applicato un **extra basato sulla posizione geografica dell'impianto**, con un incremento di **4 euro per MWh nelle regioni centrali** (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) e di **10 euro per MWh in quelle settentrionali** (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto). La potenza degli impianti finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi, con un termine ultimo fissato alla fine del 2027.

Per supportare i cittadini e le aziende nel percorso di creazione delle CER, **il GSE metterà a disposizione sul proprio sito web documenti, guide, e canali di supporto dedicati**

**C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e
relativi equilibri in termini di cassa**

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.939.910,67			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		25.295,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.327.263,64 0,00	1.348.140,19 0,00	1.350.612,64 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.268.953,52 0,00 94.948,20	1.220.515,10 0,00 95.269,50	1.217.895,25 0,00 95.595,92
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		65.165,12 0,00 0,00	95.179,09 0,00 0,00	95.179,09 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			18.440,00	32.446,00	37.538,30
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.090,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		20.530,00	32.446,00	37.538,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,30

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		20.451,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.283.663,00	2.812.000,00	2.058.474,70
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		20.530,00	32.446,00	37.538,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.323.774,00 0,00	2.843.576,00 0,00	2.095.143,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		870,00 0,00	870,00 0,00	870,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	-0,30

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,30
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		2.090,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-2.090,00	0,00	0,30

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

(5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2025 - 2026 - 2027

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.939.910,67								
Utilizzo avanzo di amministrazione		22.541,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		25.295,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.281.905,50	1.177.606,20	1.180.955,47	1.183.437,92	Titolo 1 - Spese correnti	1.364.415,98	1.268.953,52	1.220.515,10	1.217.895,25
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	81.140,26	43.716,44	40.143,72	40.133,72					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	151.956,52	105.941,00	127.041,00	127.041,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.383.478,01	1.114.663,00	2.812.000,00	2.058.474,70	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.256.167,44	1.323.774,00	2.843.576,00	2.095.143,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	870,00	870,00	870,00	870,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.898.480,29	2.441.926,64	4.160.140,19	3.409.087,34	Totale spese finali	3.621.453,42	2.593.597,52	4.064.961,10	3.313.908,25
Titolo 6 - Accensione di prestiti	175.385,34	169.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	65.165,12	65.165,12	95.179,09	95.179,09
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	413.670,06	409.368,80	306.500,00	306.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	412.402,53	409.368,80	306.500,00	306.500,00
Totale titoli	3.487.535,69	3.020.295,44	4.466.640,19	3.715.587,34	Totale titoli	4.099.021,07	3.068.131,44	4.466.640,19	3.715.587,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.427.446,36	3.068.131,44	4.466.640,19	3.715.587,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.099.021,07	3.068.131,44	4.466.640,19	3.715.587,34
Fondo di cassa finale presunto	1.328.425,29								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2025				ANNO 2026				ANNO 2027			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	701.286,57	25.451,00	0,00	726.737,57	669.867,58	256.000,00	0,00	925.867,58	669.440,58	321.000,00	0,00	990.440,58
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
5	3.538,45	0,00	0,00	3.538,45	3.498,73	0,00	0,00	3.498,73	3.498,73	0,00	0,00	3.498,73
6	11.209,49	0,00	0,00	11.209,49	10.810,99	450.000,00	0,00	460.810,99	10.810,99	450.000,00	0,00	460.810,99
7	28.650,00	5.000,00	0,00	33.650,00	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
9	194.771,48	79.030,00	0,00	273.801,48	188.575,62	236.446,00	0,00	425.021,62	188.575,62	106.013,00	0,00	294.588,62
10	105.692,33	804.163,00	0,00	909.855,33	106.485,68	1.401.000,00	0,00	1.507.485,68	103.966,41	118.000,00	0,00	221.966,41
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	61.988,00	1.000,00	0,00	62.988,00	62.488,00	1.000,00	0,00	63.488,00	62.488,00	1.000,00	0,00	63.488,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.000,00	410.000,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	107.917,20	0,00	0,00	107.917,20	108.238,50	0,00	0,00	108.238,50	108.564,92	0,00	0,00	108.564,92
50	0,00	0,00	65.165,12	65.165,12	0,00	0,00	95.179,09	95.179,09	0,00	0,00	95.179,09	95.179,09
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	409.368,80	409.368,80	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00
TOTALI	1.268.953,52	1.324.644,00	474.533,92	3.068.131,44	1.220.515,10	2.844.446,00	401.679,09	4.466.640,19	1.217.895,25	2.096.013,00	401.679,09	3.715.587,34

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2025			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	804.057,80	108.731,81	0,00	912.789,61
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50,00	0,00	0,00	50,00
4	58.049,66	0,00	0,00	58.049,66
5	3.538,45	0,00	0,00	3.538,45
6	12.215,39	994,66	0,00	13.210,05
7	29.000,00	5.000,00	0,00	34.000,00
8	0,00	1.253,32	0,00	1.253,32
9	232.282,55	854.377,28	0,00	1.086.659,83
10	142.857,45	865.266,78	0,00	1.008.124,23
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	74.090,68	10.047,19	0,00	84.137,87
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.274,00	1.366,40	0,00	3.640,40
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.000,00	410.000,00	0,00	411.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
50	0,00	0,00	65.165,12	65.165,12
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	412.402,53	412.402,53
TOTALI	1.364.415,98	2.257.037,44	477.567,65	4.099.021,07

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2025/2024 non sono previste alienazioni dei beni patrimoniali.

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Visto l'art. 232 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (tra cui è compreso il Comune di AVIATICO) possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

VISTO il secondo periodo del succitato art. 232 comma 2 come da ultimo modificato, che prevede che gli enti locali che optano per la facoltà di rinviare la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, emanato in data 11 novembre 2019;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10/11/2020 ad oggetto

"Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.293 del 25 novembre, che sostituisce il sopra citato DM 11/11/2019 e che nel suo allegato A prevede che: "La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009" e che "Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL".

VISTO quanto definito dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021, nel cui resoconto si legge che "gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, sono considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato - dal

bilancio consolidato 2020" e che "A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 29/04/2021 con la quale si è esercitata la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art.23, comma 2, TUEL e di non redigere il bilancio consolidato (art. 233-BIS comma 3 TUEL);

CON DELIBERA C.C. N. 11 DEL 23/06/2020 E' STATA ESERCITATA LA FACOLTA' PREVISTA , CON RIFERIMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO , DAL VIGENTE COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL T.U.E.L. DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO NEANCHE PER IL 2019 IN QUANTO ALLO STATO ATTUALE TALE DOCUMENTO, CON RIFERIMENTO AGLI ENTI E ALLE SOCIETA' CHE RIENTRANO NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI AVIATICO, NON PRESENTA UNA VALENZA INFORMATIVA SIGNIFICATIVA.

CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 29/04/2021 SI E' ESERCITATO IL DIRITTO DI NON TENERE LA CONTABILTA' ECONOMICO

PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 232, COMMA 2, TUEL E DI NON REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO (ART. 233-BIS COMMA 3 TUEL)

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.
UNIACQUE S.P.A. - Via delle Canovine n.21 - 24126 Bergamo	www.uniacque.bg.it	0,04168%
SERVIZI COMUNALI S.P.A. - Via Suardo, 14 A - 24067 Sarnico (BG)	https://www.servizicomunali.it	0,001%
MONTE POIETO SRL LOCALITA' MONTE POIETO 24020 AVIATICO (BG)	https://www.montepoieto.it	44,00%
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE S.P.A Via Lungo RONNA n. 21		1,00%
SERVIZI SOCIOSANITARI S.R.L Viale Stazione 26/a 24021 ALBINO(BG)	https://www.ssvalseariana.org	5,26%

– Relazione illustrativa e schede di dettaglio sulle singole partecipazioni Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, vengono compilate le schede di dettaglio allegate alla presente relazione illustrativa che definisce le informazioni generali sulla società partecipata.

UNIACQUE SPA

Tipo di società: società per azioni Codice fiscale: 03299640163 Sede Legale: Bergamo – Via delle Canovine Data di costituzione: 20 marzo 2006 Compagine sociale: (integralmente pubblica). Soci di UNIACQUE spa sono 225 Comuni della Provincia di Bergamo, oltre la medesima Provincia di BG. Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016. Controllo pubblico (insussistente): UNIACQUE s.p.a non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinviengono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni soci. Oggetto sociale (cfr. art. 4 dello statuto societario): “La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il “Servizio Idrico”). 4.1 La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità delle acque e, comunque, ambientali, nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organismi sociali e del Comitato. 4.2 La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici.

Revisione 2024 al 31/12/2023

Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci. In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli entisoci. 4.3 La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività. 4.4 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.3 ultimo capoverso del presente statuto e purché le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati

direttamente alla Società.”

VERIFICA DEI PRESUPPOSTI, DEI REQUISITI E DELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 24, COMMA1, D.LGS. 175/2016 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016 La costituzione della società UNIACQUE s.p.a. risponde ad un obbligo di Legge nazionale e regionale che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO). UNIACQUE s.p.a. è la società individuata, mediante procedura di evidenza pubblica, dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo. Il servizio idrico integrato rientra tra i servizi di interesse generale, indispensabile alla collettività e pertanto è necessario che la gestione dello stesso soddisfi tutti requisiti richiesti ai fini dell'erogazione di un servizio pubblico a livello locale: continuità, omogeneità, accessibilità fisica ed economica, qualità e non discriminazione. Considerato che il Comune di Aviatice non detiene la partecipazione di controllo in Uniacque s.p.a, la partecipazione indiretta di Ingegnerie Toscane s.r.l. non viene mappata nella presente ricognizione. Sussistenza dei r e q u i s i t i ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016 Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde ad un obbligo di Legge che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016 Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

A) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016 Come si è avuto modo di precisare, Uniacque s.p.a. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

B) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. La Società Uniacque s.p.a. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze un numero medi di dipendenti pari a n. 370,09 e n. 5 componenti del Cda.

C) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali Il Comune di Aviatice non partecipa ad altre società aventi il medesimo oggetto sociale di Uniacque s.p.a.

D) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro Come si rileva dalla scheda allegata, il fatturato medio è superiore alla soglia di euro 1.000.000,00

E) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti Come si rileva dalla scheda allegata la Società ha costantemente chiuso in utile i propri bilanci.

F) necessità di contenimento dei costi di funzionamento Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

G) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 La Società Uniacque spa è già il risultato di un processo di aggregazione, come detto, realizzato in conformità ad un obbligo normativo

SOCIETA' VALSERIANA SERVIZI SOCIOSANITARI SRL

Tipo di società: società a responsabilità limitata Codice fiscale: 03300640160 Sede Legale: Albino - viale Stazione, 26/a Data di costituzione: 29 giugno 2005 Compagine sociale (integralmente pubblica): La compagine è costituita dai 18 Comuni dell'Ambito Territoriale Valle Seriana e la

Comunità Montana Valle Seriana. Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016. Controllo pubblico (insussistente): la società SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA s.r.l. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvencono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie. Oggetto sociale (cfr. art. 3 dello statuto societario): «La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso Società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti alla gestione dei servizi Sociali, Assistenziali e Sanitari in generale, della Tutela dei minori e di ogni altra attività inerente il settore socioassistenziale e socio-sanitario. La gestione dei servizi è affidata con convenzione, con protocolli d'intesa o con altra forma giuridica da parte dell'Assemblea dei sindaci del distretto Val Seriana, dei singoli Comuni, degli Enti, delle Fondazioni o delle Associazioni che afferiscono al piano di zona del distretto. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La Società potrà svolgere una o più attività sopraindicate sia direttamente che mediamente, in quest'ultimo caso attraverso acquisizioni di partecipazioni, anche totalitarie, in imprese o Società aventi ad oggetto una o più delle predette attività ovvero attraverso conferimenti o concentrazioni, comunque attuate, di partecipazioni e/o rami d'azienda in dette imprese o Società, nei limiti di quanto prescritto dal D.Lgs. 19.08.2016 n.175 e dalla normativa nazionale e comunitaria successivamente intervenuta. La Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto Sociale principale.

Revisione 2024 al 31/12/2023

Sempre nei limiti e nel rispetto della disciplina normativa nazionale e comunitaria attualmente in vigore e sopravvenuta, essa può anche assumere, in via non prevalente, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, ovvero la cui attività abbia ad oggetto l'esercizio di servizi pubblici. Potrà concedere garanzie reali e fidejussioni a favore di terzi, con espressa esclusione delle attività regolamentate dalla Legge 5 luglio 1991 n.19, in particolare dell'attività svolta nei confronti del pubblico. Essa potrà (ai sensi dell'art.11 del decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385 e come precisato dalla delibera del CIRC del 03/03/1994) ricevere finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, dai Soci, anche non in forma paritetica. L'eventuale assunzione di partecipazioni in altre Società avverrà nel rispetto della legge 127/1991 e delle successive in materia.” VERIFICA DEI PRESUPPOSTI, DEI REQUISITI E DELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 1, D.LGS. 175/2016 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016 La società Servizi Sociosanitari Valle Seriana s.r.l. è stata costituita tra 18 Comuni dell'Ambito Territoriale Valle Seriana e dalla Comunità Montana Valle Seriana quale strumento collettivo delle Amministrazioni socie per il perseguimento dei condivisi obiettivi inerenti la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari sovra-comunali del relativo territorio. L'erogazione di servizi sociali e sociosanitari rientra a pieno titolo nelle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica posto che gli stessi costituiscono servizi essenziali in capo all'Ente. L'Amministrazione comunale di Aviatico (BG) ai sensi degli artt. 6-8-19 della L. 8 novembre 2000 n.328 esercita in forma associata le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, all'interno di Ambiti territoriali determinati dalla Regione, mediante la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci e l'adozione di un Piano di zona. Detta forma di gestione consente di garantire i requisiti della continuità, omogeneità, accessibilità fisica ed economica, qualità e non discriminazione; tutti requisiti indispensabili per l'erogazione di un

servizio pubblico a livello locale. Si fa rinvio a tali fini alle determinazioni assunte con DCC n. 50 in data 26/09/2022 ad oggetto “Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Albino-Valle Seriana per la programmazione dei servizi sociali e sociosanitari. Esame e approvazione”. Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016 La società risulta essere lo strumento collettivo delle Amministrazioni socie per il perseguimento di obiettivi sovracomunali inerenti alla gestione dei servizi sociali e sociosanitari del territorio, se ne rileva una valutazione positiva anche in termini di convenienza economica e sostenibilità finanziaria per il singolo socio visto che la società può beneficiare degli effetti virtuosi derivanti dalle economie di scala per l'approvvigionamento di materiali/servizi necessari. I rapporti economici tra il Comune e la Società sono regolati da apposite Convenzioni, nelle quali sono previsti i corrispettivi riconosciuti alla società a fronte delle attività affidate. Il pieno controllo della società «in house» ha finora assicurato al Comune di AVIATICO anche la massima flessibilità nell'erogazione dei servizi, non intercorrendo nei confronti della stessa una vera e propria contrapposizione d'interessi e dunque non rilevando quella rigidità e litigiosità nell'interpretazione ed applicazione delle clausole contrattuali che inevitabilmente si manifesta quando tra i soggetti vi è un rapporto di alterità sostanziale.

Circa i servizi sociali e sociosanitari, si rileva la necessità di programmare e condividere in Assemblea dei Sindaci un percorso di azioni ed interventi finalizzato a garantire una graduale ristrutturazione della spesa societaria. Nell'anno 2023 erano state programmate le seguenti direttive, previa condivisione con gli altri Comuni soci: 1. Il budget 2024 dovrà già recepire un Piano di efficientamento “emergenziale” della spesa, a parità di prestazioni rispetto al 2023 e con il medesimo Fondo sociale di Ambito del 2023, come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci a Giugno 2023 (pari ad euro 33,50), trasferito pro-quota dai Comuni soci in ottemperanza all'art. 24 della Convenzione siglata ex art. 30 TUEL, anche, eventualmente, recependo le prime linee di indirizzo politiche già formalmente prospettate al CdA, giusta nota prot. 30768 in data 4/12/2023; 2. Il percorso di efficientamento “strutturale” avrà poi inizio a seguito di una “due diligence” della società che verrà attivata entro il I trimestre 2024, onde analizzare, in maniera oggettiva, ogni centro di costo della gestione societaria e potendo così individuare, in maniera compiuta, le necessarie azioni di intervento di medio e lungo termine; 3. Analisi e studio, congiuntamente agli altri Soci, ai fini dell'individuazione di una diversa forma giuridica, più snella e più aderente alla gestione dei servizi sociali e sociosanitari a livello di Ambito. Nell'anno 2024, proprio nell'ottica di realizzare gli obiettivi prefissati, è stato attuato un cambio di governance, in particolare, il passaggio dal CdA all'Amministratore unico, nonché la nomina di un nuovo Direttore Generale. È in corso l'analisi di studio finalizzata alla trasformazione della società in Azienda speciale. Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016 Non ricorrono ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicino la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

A) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016 Come si è avuto modo di precisare, la società Servizi Sociosanitari Valle Seriana s.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

B) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. La società Servizi Sociosanitari Valle Seriana Srl non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze un numero medio di dipendenti pari a n.20,93 e n. 3 componenti del Cda.

C) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali Il Comune di Alzano Lombardo non partecipa ad altre società aventi il medesimo oggetto sociale della società Servizi Sociosanitari Valle Seriana s.r.l.

D) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro Come si rileva dalle schede a llegate, il fatturato medio è superiore alla soglia di euro 1.000.000,00.

E) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti Come si rileva dalle schede a llegate la Società ha costantemente chiuso in utile i propri bilanci

F) necessità di contenimento dei costi di funzionamento Non si rileva la necessità di riduzione dei costi di funzionamento.

G) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 La Società (che opera a livello sovracomunale, nel territorio di 18 Comuni) costituisce già di per sé il risultato di un processo di aggregazione in quanto svolge servizi sociali e sociosanitari in nome e per conto dei Comuni che esercitano in forma associata le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, all'interno di Ambiti territoriali determinati dalla Regione.

CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA

Tipo di società: società per azioni Codice fiscale: 03534380161 Sede Legale: Data di costituzione: 16 dicembre 2008 Compagine sociale (integralmente pubblica). I Soci sono 19 Comuni della Valle Seriana. La Società Consorzio Territorio ed Ambiente s.p.a. è una società interamente pubblica nata dalla fusione delle società Consorzio Depurazione Valle Seriana Inferiore spa e Consorzio territorio e Ambiente Vallegandino al fine di meglio rappresentare gli interessi dei territori di competenza dei comuni soci. Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016. Controllo pubblico (insussistente): la società CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA s.p.a. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvergono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale. Con l'assunzione della gestione del servizio idrico integrato da parte del soggetto individuato dall'ente di governo dell'ambito (Uniacque spa), nella sostanza detta società è diventata una mera società patrimoniale con riferimento alla proprietà degli impianti di trattamento delle acque reflue presenti nei comuni di Ranica, Casnigo, Selvino oltre che dei collettori fognari. In forza delle modifiche introdotte in tema di organizzazione del servizio idrico integrato dal D.L. 133/2014 convertito dalla L. 164/2014, è stata stabilita la necessità di conseguire la "unicità" della gestione dell'ambito per cui le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, e quindi anche di società dagli stessi partecipate, devono essere affidate, in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato individuato dall'ente di governo dell'ambito. La società risulta pertanto inattiva; essa non svolge infatti alcun tipo di prestazione di servizi, ma si limita alla conservazione del proprio patrimonio. La componente dei ricavi è rappresentata dal solo corrispettivo relativo alla concessione amministrativa delle reti e degli impianti al gestore Uniacque s.p.a. Da quanto sopra risulta che detta società, e quindi la partecipazione del Comune di Alzano Lombardo nella stessa, è destinata a cessare per il venir meno della funzione cui è attualmente preposta. Sulle modalità e sui tempi di detta dismissione sono stati attivati svariati tavoli negoziali tra i Comuni soci e il gestore del servizio idrico integrato d'ambito-Uniacque s.p.a, ad oggi ancora in corso, nell'ottica di addivenire ad una migliore valorizzazione, in termini economici, delle infrastrutture e dei beni di CTAVS spa. Nella fattispecie, le interlocuzioni vertono sul metodo di valutazione dei beni aziendali da cedere, sostanzialmente legate all'applicazione dell'art. 31 del

Metodo tariffario idrico. Tali divergenze portano a ritenere per Uniacque spa congruo un valore di acquisto di circa 4.500.000 euro, mentre i consulenti della Società CTAVS s.p.a stimano corretto un valore di vendita di circa 12.000.000 di euro. Su richiesta del Presidente del CDA della CTAVS s.p.a, a seguito Assemblea dei soci del 29 ottobre 2019, l'Avvocatura della Provincia di Bergamo ha espresso un parere favorevole in merito ad una delle proposte di acquisto avanzate dalla società Uniacque spa prospettando ai Comuni soci due scenari operativi per addivenire alla dismissione della società: A) Acquisto dei cespiti: • Uniacque s.p.a. procede all'acquisizione delle infrastrutture e dei beni di proprietà della società, con individuazione dei beni oggetto di cessione e loro trascrizione nei registri pubblici. • La società svuotata del proprio patrimonio viene sciolta e posta in liquidazione con la finalità di completare l'estinzione di eventuali residue passività e di distribuire l'eventuale attivo residuo. B) Acquisto delle partecipazioni: • Acquisto totalitario delle partecipazioni detenute dagli Enti Locali (presuppone l'accordo di tutti i soci a cedere al valore predeterminato) con il conseguente trasferimento della proprietà della società CTAVS s.p.a.. dalla Provincia e dai Comuni Soci ad Uniacque s.p.a.. • Uniacque s.p.a. procede alla fusione per incorporazione della società CTAVS s.p.a.. e i rapporti attivi e passivi sono trasferiti in capo ad Uniacque s.p.a. L'Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo, intanto, adempiendo agli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento (D. Lgs 175/2016), ha formalizzato richiesta alla società di procedere alla liquidazione in denaro della propria partecipazione in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. Nell'assemblea dei soci del 13.07.2021 è stato nuovamente esaminato l'argomento e deliberato a maggioranza: i) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di ridefinire con il gestore unico d'ambito Uniacque spa, la proposta di acquisizione della Società, sulla base del valore contenuto nella proposta già formulata dallo stesso opportunamente attualizzato in ragione delle rettifiche contabili intercorse dalla data della proposta (4 dicembre 2018) ad oggi; ii) di riconvocare l'assemblea di soci per sottoporre nuovamente ai soci l'approvazione della proposta di cui al punto i), da attuarsi solo con il consenso unanime di tutti i soci. In caso di mancato assenso di tutti i soci, di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, di convocare l'assemblea dei soci per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società. Nell'assemblea dei soci del 11.11.2021 è stata quindi sottoposta all'approvazione dei soci la nuova proposta di acquisto - aggiornata alla data del 2.11.2021 - formulata da Uniacque spa, comportante un valore dei cespiti societari pari ad € 3.991.066,85. Tale proposta non ha trovato il consenso unanime dei soci; conseguentemente, in considerazione dell'impossibilità di procedere all'alienazione dell'asset societario ad Uniacque spa, i soci hanno demandato all'organo amministrativo la convocazione di apposita Assemblea straordinaria ad oggetto lo scioglimento volontari e la messa in liquidazione della società. Cosicché, in data 27/01/2022 si è tenuta l'Assemblea straordinaria, con il seguente OdG: 1) scioglimento volontario e messa in liquidazione della società; 2) nomina Liquidatore, attribuzione poteri e determinazione compenso; 3) nomina membri Collegio sindacale con determinazione compenso. Lo scioglimento e messa in liquidazione della società, non ha raggiunto il voto favorevole, bensì quello della maggioranza dei presenti (5 comuni dissenzienti: CASNIGO, LEFFE, FIORANO, CENE, PEIA). È stato nominato il liquidatore ed il Collegio sindacale della società. Per il tramite del liquidatore, Uniacque spa è stata diffidata onde procedere a concretizzare la proposta di acquisizione di € 3.991.066,85, decurtata della quota di ammortamento Anno 2022, senza tuttavia ottenerne l'esecuzione per diverse ragioni, tra le quali assume fondamentale importanza la richiesta del consenso unanime dei soci. Nel corso dell'assemblea del 13 luglio 2023, i soci hanno approvato il bilancio di liquidazione riferito all'esercizio 2022; dalla documentazione di bilancio (nota integrativa, relazione informativa sul governo societario, relazione del liquidatore e relazione del collegio sindacale) è emerso chiaramente: I) una situazione di obiettiva incertezza circa la possibilità di portare a termine il processo di liquidazione senza il consenso unanime dei soci; II) come il prolungarsi delle operazioni di liquidazione realizzi una crescita del danno a carico delle pubbliche amministrazioni socie della società, non solo per il differimento nel tempo della riscossione del possibile corrispettivo, ma anche per l'obsolescenza cui è soggetto il compendio aziendale conseguente sia all'utilizzo, sia all'evoluzione tecnologica; III) come l'attuale situazione

finanziaria della società non sia sufficiente a garantire a lungo il protrarsi delle operazioni di liquidazione e come pertanto possa essere richiesto dal liquidatore di effettuare versamenti in denaro volti a soddisfare il fabbisogno liquidatorio. Il liquidatore ha proposto ai soci l'unica possibilità alternativa alla cessione ad Uniacque spa, ovvero, cedere i beni aziendali ai soci in funzione della caratura della propria partecipazione. Detta cessione però non potrebbe che avvenire come un unicum gravato dal debito per i mutui in corso – il cui pagamento è in ogni caso garantito e finora rispettato da Uniacque spa – in comunione indivisa. Sarebbe conseguentemente necessario individuare un comune 'capofila' che si faccia carico della gestione amministrativa finanziaria, senza però ottenere alcun vantaggio economico, poiché comunque tutti i Comuni dovrebbero concedere gratuitamente ad Uniacque spa l'uso degli stessi, sostenendone però tutti i relativi oneri in termini di determinazione della distribuzione, formalità di assegnazione e chiusura della società. Da ciò ne è derivato che la Provincia di Bergamo, socio maggioritario, con nota prot. n. p_bg.REGISTRO UFFICIALE.U.0059461 in data 04/10/2023 ha formalizzato, in nome e per conto di tutti gli enti favorevoli alla cessione delle reti ad Uniacque spa, secondo le proposte economiche sopra riportate, una diffida ai Comuni dissenzienti (Gandino, Leffe, Cene, Peia e Fiorano al Serio) invitandoli a rivedere, entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, la propria posizione, aderendo alla proposta di cessione dei beni sulla base dei criteri contenuti nella proposta del gestore d'ambito Uniacque spa del 4.12.2018, rimarcando come il decorso del tempo determini una continua e grave svalutazione del valore dei beni oggetto cessione. In subordine, la Provincia, ha invitato gli enti a voler definire direttamente con il gestore d'ambito Uniacque spa eventuali differenti condizioni e modalità per la cessione dei beni e trasmettere la nuova proposta a tutti i soci ed al liquidatore. In ultima analisi, la Provincia ha invitato i medesimi enti ad individuare il soggetto che opererà quale 'capofila' e che si farà carico della gestione amministrativa e finanziaria al seguito della retrocessione dei beni ai soci. La Provincia, sempre in nome e per conto di tutti i Comuni favorevoli alla cessione delle reti ad Uniacque spa, secondo le proposte economiche sopra riportate, laddove perdurasse la situazione di stallo nel breve periodo si è riservata: I) di attivare tutte le azioni, anche legali, ritenute opportune per accertare e riconoscere il danno subito dai Comuni sia in qualità di soci, che delle collettività rappresentate; II) di segnalare alla procura della Corte dei Conti la grave situazione in cui versa la società Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana spa, al fine di appurarne le eventuali responsabilità in ordine all'impossibilità di completare favorevolmente le operazioni liquidatorie. I Comuni dissenzienti, con nota assunta al prot. 28330 del 13/11/2023, pur confermando le proprie perplessità in merito alle modalità di calcolo utilizzato da Uniacque spa al fine della valorizzazione del patrimonio sociale, hanno poi espresso parere favorevole alla cessione degli impianti ad Uniacque spa spa, alle migliori condizioni possibili, formalizzando nulla osta alla conclusione delle operazioni con la completa acquisizione dei beni ed il subentro da parte di Uniacque spa nei Mutui ancora in essere. Come da nota del liquidatore in data 23/11/2023 assunta al prot. n. 30220 del 27/11/2023, il gestore d'ambito Uniacque spa s.p.a. è stato nuovamente invitato a procedere all'acquisizione degli assetts, entro il 31/12/2024, in relazione alla proposta formulata in data 04/12/2018 aggiornata al 2024, pur mantenendone inalterati i principi e i criteri di valutazione della stessa. Solo in subordine, previa avvenuta verifica dell'impossibilità di concludere la cessione degli assetts al gestore d'ambito Uniacque spa, con le modalità sopradefinite, si programmava la liquidazione della società, mediante retrocessione dei beni ai soci, con individuazione di un soggetto 'capofila' che si sarebbe fatto carico della gestione amministrativa e finanziaria del compendio dei beni retrocessi. Si dà atto che ad oggi è stato raggiunto l'accordo per la vendita degli assets al gestore Uniacque spa (valore di cessione pari a euro 3.097.000,00 al lordo degli oneri correlati al rimanente mutuo per circa 200.0000,00 euro ed altre partite per circa 150.000,00 euro, da ripartire tra i Comuni soci) e che quindi, nel breve periodo, verranno formalizzati gli atti conseguenti. Si è in attesa di ricevere formale ed ufficiale comunicazione di quanto in parola da parte della società. Si conferma, conseguentemente, la necessità di formalizzare, nel corso dell'anno 2025, la cessione degli assets societari e quindi la dismissione della società Consorzio Territorio ed Ambiente s.p.a.

MONTE PIETO SRL

In relazione allo stato della società partecipata per la quale è stata prevista la dismissione in data 26 settembre 2024 prot n. 3426 il comune ha ricevuto da Banca Intesa filiale imprese di Albino a seguito di richiesta del comune la seguente comunicazione che si riporta per intero: “con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto , di seguito riportiamo la situazione alla data 01/10/2024 dei finanziamenti ipotecari in capo a Monte Poieto srl da voi garantiti:

. finanziamento n. 03517651 di residui euro 171.641,50 oltre alla rata arretrata scadenza 21/12/2023 di euro 9.316,97, rata arretrata scadenza 21/06/2024 di euro 9.912,26, per un totale arretrato di euro 19229,23. Da aggiungere interessi da sospensioni precedenti da rimborsare pari ad euro 3626,27 e il rateo di interessi sul capitale dal 22/06/2024 al 01/10/2024 pari ad euro 2583,06. Oltre ad interessi di mora per euro 744,27.

.finanziamento n. 03506218 di residui euro 980264,16 oltre la rata di scadenza 21/12/2023 di euro 43681,07, rata scadenza 21/06/2024 di euro 47456,65 per un totale arretrato di euro 91137, 72. Da aggiungere gli interessi da sospensioni precedenti da rimborsare pari a euro 10916,77 e il rateo di interessi sul capitale dal 22/06/2024 al 01/10/2024 pari a euro 13386,23. Oltre ad interessi di mora per euro 3.292,57. (allegato A).

In questa sede il comune di Aviatico ha appreso che l'ultimo pagamento di rate del mutuo risaliva al giugno 2023 e pertanto prima ancora del fermo impianti, nonostante l'amministratore non avesse mai avvisato di tale circostanza il comune socio di minoranza e fideiussore solidale per 294.000 euro. A seguito la filiale delle imprese di Albino ci ha comunicato che la competenza della posizione di Monte Poieto srl era già da tempo società incaricata da banca Intesa al recupero dei crediti insoluti di Monte Poieto srl.

A seguito di ulteriore richiesta in vista dell'assemblea di bilancio al 31/12/2023 convocata inspiegabilmente con il solito ritardo oltre i termini di legge (30 aprile o 30 giugno 2023) solamente ad ottobre 2024 si è provveduto a richiedere il piano di ammortamento del mutuo dalla quale si evidenziavano le rate impagate ed emergeva la seguente situazione utile ai fini del documento di razionalizzazione della partecipata. (allegato B)

data	Numero finanziamento	Debito residuo al 31/12/2024	Quota interessi	Quota capitale	Scadenza finanziamento	note
21/12/2024	OMN1003517651	166.694,40	4634,32	4947,10	21/12/2038	SI PRESUPPONE IL SALDO DELLE RATE IMPAGATE

21/12/2024	OMN1003506218	957.936,05	24.016,47	22328,11	21/06/2039	SI PRESUPPONE IL SALDO DELLE RATE IMPAGATE
------------	---------------	------------	-----------	----------	------------	--

Pertanto la società Monte Poieto srl ha un debito residuo nei confronti di Intesa San Paolo /Prelios di euro **1.124,630,45**.

Benché la scrivente amministrazione abbia provveduto a recuperare per intero le somme versate dalle precedenti amministrazioni comunali a Monte poieto srl a titolo di “Prestito soci”, indebitamente versate senza piani di rientro o la minima bozza di un piano industriale finanziario (in violazione dell’art. 14, comma 5 ,D.Lgs n. 175/2016) evitando il rischio di dissesto del comune, restano ancora accantonati euro 294.000 a titolo di garanzia fideiussoria prestata in data 15 luglio 2016 dal comune a Banca Intesa. A fronte della lettera di patronage fideiussoria (allegato c) le precedenti amministrazioni non avevano provveduto ad accantonare alcunché ed **è stato compito arduo per la scrivente amministrazione costituire un fondo di accantonamento pari all’importo della fideiussione**. Ciò consentirà gestione finanziaria prudentiale in caso di possibile bancarotta della Monte Poieto srl .

Peraltro Banca Intesa ha già inviato più di una volta comunicazione di azioni volte ad intimare il pagamento delle rate impagate.

Durante l’ultima assemblea di bilancio convocata per il giorno 15 ottobre 2024 alle ore 10.30 presso lo studio Mazzoleni in via Coggetti n. 6 (allegato d) con il voto contrario del comune di Aviatico si è approvato il bilancio al 31/12/2024 con una perdita di euro 81.129. La perdita è avvenuta nonostante il normale funzionamento di tutte le attività e di un anno turistico decisamente più che soddisfacente.

Durante l’assemblea il socio di minoranza ha contestato alla società l’incapacità gestionale e l’assenza di ogni piano industriale differente dal “tirare a campare”, la mancata trasparenza nelle comunicazioni sociali in particolare riferimento alle rate impagate dei mutui delle quali in comune è venuto a conoscenza a seguito di lettera di Banca Intesa del 24 settembre 2024 e dei crediti verso terzi o soci che sono cresciuti a dismisura negli ultimi anni e la cui natura non è stata analiticamente esposta dall’amministratore sig. De Santis. Del resto durante tutte le assemblee degli ultimi anni il sig. De Santis ha ritenuto opportuno che a parlare in sua vece fosse l’azionista di maggioranza.

Su consiglio del revisore dei conti e del responsabile del servizio finanziario si è provveduto a chiedere una relazione dell’amministratore circa la sussistenza dei requisiti di continuità aziendale e la valutazione di eventuale ricorso a procedura negoziale, liquidazione o fallimento. Ad oggi l’amministratore o il commercialista non hanno provveduto ad inviare copia del verbale al comune di Aviatico.

In relazione all’andamento della società è utile ricordare ai fini della razionalizzazione i disastrosi risultati di bilancio economico sotto la gestione diretta di Monte Poieto srl e dell’affitto di Monte Torcola:

ANNO	UTILE	PERDITA
2012		-30.873
2013	+4.711	
2014		-15.381
2015		-4.357
2016		-59.679

2017		-32.644
2018	+13.893	
2019		-63.040
2020		-33.831
2021		-60.759
2022	+87.685	
2023		-81.129
2024		-909.537 (di cui 822.884 per fondo svalutazione immobili)

I risultati così fortemente negativi si possono facilmente spiegare con:

- a) Decisione di puntare sull'apertura di piste di sci in periodo di crisi ambientale con consapevole trascuratezza o ignoranza degli effetti dei gas climalteranti
- b) La commistione di interessi pubblico/privato con il comune che ha ripetutamente fornito fino al 2016 soccorso finanziario illegittimo ad una società senza un piano di risanamento
- c) Incapacità del management di gestire comunicazione, marketing e financo la cura degli ambienti
- d) Difficoltà nella governance della società legate alla nullità del negozio dell'acquisto delle quote.

ULTERIORI SVILUPPI DAL 15 OTTOBRE 2024 AD OGGI (11 DICEMBRE 2024)

A seguito dell'assemblea di bilancio in data 19 novembre 2024 è pervenuta convocazione dell'assemblea sociale della Monte Poieto srl (allegato e) nella quale l'amministratore della Monte Poieto srl sig. Fiorenzo de Santis proponeva il seguente odg:

- 1) Esame ed approvazione della situazione patrimoniale aggiornata della Società al 31/10/2024;
- 2) Proposta di riduzione del capitale e contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale, ai sensi dell'art. 2482 ter e.e., delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Subordinatamente, per il caso di infruttuosa ricapitalizzazione di cui al punto che precede, proposta di scioglimento e messa in liquidazione della società, delibere inerenti e conseguenti.

La convocazione era accompagnata da due perizie estimative della cabinovia (ing. Semperboni) e degli immobili (arch. Grigis) unitamente ad una breve lettera introduttiva promessa di invio della situazione patrimoniale al 30/10/2024.

La relazione inerente il conto economico e patrimoniale è pervenuta in data 24/11/2024 (domenica) a soli otto giorni dalla data di assemblea presso

il notaio. **Poiché la documentazione necessitava di un passaggio in Consiglio Comunale per dare indicazione al legale rappresentante dell'ente circa il voto da esprimere ed erano necessari i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario, del Revisore dei Conti e del Segretario comunale nonché, nel caso, di variazioni di bilancio e aggiornamento del bilancio previsionale e programmatico l'amministrazione ha chiesto un ulteriore periodo di 10 giorni per esaminare la situazione.**

Neppure si aveva traccia di una relazione sul persistere delle condizioni di continuità aziendale della società a cura dell'amministratore sig. De Santis nonostante le ripetute richieste del comune di Aviatice.

A seguito del diniego dell'amministratore sig. De Santis e del socio Sviluppo Monte Poiato (con motivazioni di una offerta di acquisto mai pervenuta al comune) l'assemblea ha avuto luogo il giorno 2 dicembre presso il notaio Coppola Bottazzi (vedi allegato f).

Pertanto nel prossimo Consiglio comunale si rende necessario deliberare in merito all'adesione alla ricostituzione del patrimonio e del capitale sociale o alla rinuncia all'opzione entro i trenta giorni a decorrere dalla notifica avvenuta il 10 dicembre 2024.

Della perdita di euro 909.537 (di cui 822.884 per fondo svalutazione immobili), dedotto il capitale sociale di 269.113,41 restano da ripianare 567.795 aumentando il capitale sociale a 16.000 euro con sovrapprezzo di euro 567.795.

Si ricorda che sull'intera operazione di acquisto come evidente dal parere del prof. Franco Ferrari e dall'Ordinanza del Tribunale delle imprese di Brescia (allegato g) pende giudizio di nullità.

SERVIZI COMUNALI SPA

Si evidenzia che a seguito della concessione del servizio in house con dati dell'osservatorio provinciale 2021 su 2020 è emersa una diminuzione della produzione dei rifiuti pro-capite del 43% e un risparmio di circa €. 20.0000,00 rispetto al costo della convenzione con il Comune di Selvino. Numerosi servizi prima affidati esternamente a pagamento sono svolti con tariffe ridotte da Servizi Comunali (questionario Orso, redazione piano finanziario, adempimenti Arera). Anche per l'anno 2024 si propone il mantenimento della partecipata.

Maggiori informazioni, ai sensi delle norme vigenti, sono disponibili presso i canali istituzionali di comunicazione delle singole società.

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Comune di Aviatico, lì 06-12-2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL Segretario Comunale

Dott. Tiraboschi Andrea

Il Rappresentante Legale

IL SINDACO

Carrara Prof. Mattia